

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

N. 06457/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02365/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2365 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Soc G. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Vitali, Andrea Ruffini, con domicilio eletto presso Andrea Ruffini in Roma, piazza della Liberta', 20;

contro

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

Comune di Cerveteri, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Morini, con domicilio eletto presso Valerio Morini in Roma, viale delle Milizie, 1;

nei confronti di

Soc M.C. Spa, Soc T.C. Scarl;

per l'annullamento dei seguenti atti :

la deliberazione n. 43/14avente ad oggetto : servizio di trasporto scolastico. Recessione del contratto di servizio per il trasporto di alunni; della deliberazione GC di Cerveteri n. 135/2014; delibera CC del19.1.2015; delibera CC n. 3/2015; delibera GC n. 36/2015;

e degli atti impugnati con motivi aggiunti :

la delibera C.C. n. 3 del 19 gennaio 2015 trasmessa in data 26.2.2015.

la delibera G.C. n. 36/2015 con allegato piano operativo di razionalizzazione;

la deliberazione G.C. n. 93/2015 con la quale il Comune di Cerveteri, ritenendo sussistere ragioni di urgenza, ha deliberato di "assicurare fino all'inizio delle vacanze estive (natale) previste per il 23.12.2015 il servizio di trasporto scolastico attraverso la definizione di procedure negoziate in attesa della definizione della gara ad evidenza pubblica comunitaria o comunque per il minor termine necessario alla conclusione delle procedure per il nuovo affidamento"; la lettera di invito per la procedura negoziata per l'affidamento del trasporto scolastico per il periodo 15.9.2015-23.12.2015 inviata dal Comune alla ricorrente il 10.7.2015; il disciplinare di gara; la successiva lettera di invito del 23.7.2015 inviata dal Comune di Cerveteri alla G. in data 23.7.2015; nonché il disciplinare e capitolato integrati e modificati; la delibera C.C. n. 2 del

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

19.1.2015 con cui il Comune ha approvato il regolamento per l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico.

il provvedimento di aggiudicazione definitiva relativo alla "procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico delle scuole medie, elementari, e materne nel Comune di Cerveteri. Periodo 15.9.2015-23.12.2015 "dal contenuto ed estremi sconosciuti"; l'avviso di avvenuta aggiudicazione della gara dell'11.9.2015; il bando di gara, disciplinare di gara, capitolato d'oneri e relativi allegati pubblicati in data 3 agosto 2015 a mezzo del quale il Comune di Cerveteri ha indetto l'appalto per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2020; per quanto occorrer possa la delibera G.C. n. 75 del 19.6.2015 con la quale l'Amministrazione comunale ha approvato gli atti di gara e la determina a contrarre n. 1098 del 29 giugno 2015.

la determinazione dirigenziale n. 109 del 27 gennaio 2016 di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2020; la deliberazione G.C. n. 178 del 21 dicembre 2015 di affidamento d'urgenza del servizio; la determinazione dirigenziale n. 2217 del 22.12.2015 di aggiudicazione provvisoria del servizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cerveteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2016 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con delibera G.C. n. 222 del 24.7.2002 il Comune di Cerveteri affidava alla allora Azienda speciale M.C. (ASMC) - poi trasformata in Spa - la gestione del servizio di trasporto alunni.

1.1.- Con contratto di servizio del trasporto alunni sottoscritto in data 3.9.2002 il Comune di Cerveteri e la suddetta Azienda formalizzavano l'affidamento del predetto servizio di trasporto scolastico e disciplinavano i reciproci rapporti; il contratto prevedeva altresì, conformemente alla predetta delibera comunale n. 222/2002 che il servizio venisse poi affidato ad una società di scopo.

1.2.- Con nota prot. 31037 del 3.12.2002, il Commissario straordinario del Comune di Cerveteri autorizzava l'indizione di una gara pubblica per l'individuazione del socio con il quale costituire la società di scopo per la gestione delle "fasi complementari" del servizio di trasporto alunni.

1.3.- Con determinazione del direttore generale della ASMC n. 6 del 9.12.2002 venivano individuate le "fasi principali" del servizio di trasporto scolastico spettanti esclusivamente ad ASMC e le "fasi complementari ed altre attività connesse" da affidare alla costituenda società di scopo.

1.4.- Conseguentemente ASMC pubblicava una sollecitazione di manifestazione di interesse alla partecipazione in una società consortile a responsabilità limitata, per l'affidamento delle suddette fasi complementari del servizio, con partecipazione al capitale sociale della ASMC pari al 51% e del socio privato pari al 49%.

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

1.5.- Nelle more della procedura il Comune e la ASMC sottoscrivevano in data 4.3.2003 un'appendice al contratto di servizio per il trasporto alunni stipulato in data 3.9.2002. La suddetta appendice stabiliva (art. 3) che "il contratto ha per oggetto l'affidamento delle fasi complementari ed altre attività connesse del servizio di trasporto alunni...da parte del soggetto gestore ad apposita società di scopo partecipata dall'A.S.M.C. mediante confronto concorrenziale" e che (art.6) il contratto ha "la durata pari all'affidamento delle fasi complementari del servizio di trasporto alunni alla società di scopo, appositamente costituita e partecipata da ASMC".

1.6.- All'esito della suddetta procedura, con deliberazione del C.d.A. dell'ASMC del 29.4.2003, veniva individuato quale socio privato della società di scopo la Società G. s.r.l.. La ASMC e la G. costituivano, con atto costitutivo del 14.5.2003, la Società "T.C. soc. cons. a r.l.". Nell'atto costitutivo (art. 7) e nello Statuto (art. 4), la cui formulazione era predeterminata dal bando di gara, era previsto che la durata della società era fissata al 31 dicembre 2050 e poteva essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

1.7.- In data 13.6.2003 veniva sottoscritta da ASMC, da G. srl e dalla società di scopo T.C. scarl una "convenzione quadro a disciplina dei rapporti" con la quale regolare "i rapporti tra i quotisti, tra i quotisti e la società di scopo e tra questi ultimi e i primi".

La G. quindi iniziava ad eseguire le fasi complementari del servizio di trasporto a partire dal 2003.

1.8.- Nel 2013, a seguito di contrasti insorti tra la società di scopo T.C. scarl e la G. in ordine all'entità del corrispettivo da riconoscere a quest'ultima, veniva avviata da G. una procedura arbitrale ai sensi della clausola compromissoria di cui all'art. 19 della Convenzione quadro sottoscritta in data 13.6.2003.

All'esito, con lodo arbitrale del 10.7.2014, veniva definita l'insorta controversia.

Per quanto rileva in questa sede, il Collegio arbitrale rilevava, a partire dall'anno 2008, l'assenza di un rapporto contrattuale tra la T.C. e la G., mentre per il periodo precedente, a detta del Collegio, "dagli atti di gara ha preso vita un rapporto obbligatorio che si configura come vincolo contrattuale a tutti gli effetti" (p. 21). Il Collegio arbitrale, altresì invitava tutte le

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

parti ivi compresa la M.C. spa (suceduta alla ASMC), chiamata in causa a seguito di integrazione del contraddittorio, ad addivenire alla regolarizzazione del rapporto prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

1.9.- Con deliberazione del 19.8.2014 n. 135 avente ad oggetto, "Servizio di trasporto scolastico. Direttive", la Giunta Comunale deliberava "...e) di avviare l'iter amministrativo necessario per: la rescissione del contratto di servizio per il trasporto alunni, stipulato tra i legali rappresentanti del Comune di Cerveteri e il soggetto gestore in data 3/9/2001 (recte: 3/9/2002) recepito con deliberazione commissariale n. 41 del 4.3.2003; la messa in liquidazione della Società T.C. scarl, con ogni provvedimento conseguente di pertinenza dell'assemblea dei soci e quindi procedere allo scioglimento della partecipata". Deliberava altresì "in attesa della definizione di quanto indicato nel punto e) nelle more dell'espletamento delle procedure di appalto per l'affidamento del servizio a partire dall'anno scolastico 2015-2016 affidare all'attuale soggetto gestore l'appalto del servizio del trasporto scolastico del Comune di Cerveteri per l'anno 2014-2015..."

1.10.- In data 13.9.2014, la M.C. spa e la società di scopo T.C. scarl sottoscrivevano un contratto con il quale la M.C. spa affidava alla società di scopo T.C. il servizio del trasporto scolastico nel Comune di Cerveteri (art.1) sino al 30.6.2015 (art. 4). La T.C. si impegnava a svolgere il servizio attraverso il socio quotista G. srl (art. 2).

In pari data, la società T.C. e la G. sottoscrivevano un contratto con il quale - dato atto in premessa che "il servizio di trasporto scolastico è stato sino all'anno 2013/2014 assicurato dalla società di scopo Trasporti mediante affidamento al socio quotista G. sino al 31.12.2007 in virtù di apposito contratto di servizio e di seguito sino al 30.6.2014 in regime di proroga di fatto" – la T.C. "affida al socio quotista Società G....il servizio del trasporto scolastico sul territorio del Comune di Cerveteri" (art. 1). La durata del servizio era fissata sino al 30.6.2015 (art. 4).

1.11.- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 9.12.2014 recante "Servizio di Trasporto scolastico. Recessione dal contratto di servizio per il trasporto alunni, sottoscritto in data 3.9.2002 tra il Comune di Cerveteri e l'Azienda Speciale M.C., ora Società M.C. spa", il Consiglio Comunale – richiamata la delibera G.C. del 19.8.2014 – deliberava di "recedere dal contratto di servizio per il trasporto alunni, sottoscritto in data 3.9.2002 tra il Comune di Cerveteri e l'Azienda speciale M.C. s.p.a. con ogni provvedimento conseguente di pertinenza dell'assemblea dei soci e quindi procedere allo scioglimento della partecipata Società T.C. scarl; di demandare al Sindaco e agli organi preposti gli adempimenti esecutivi conseguenti..."

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

1.12.- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19.1.2015 si deliberava “di assumere gli indirizzi, obiettivi e criteri di impostazione di seguito indicati, come riferimento per la predisposizione della gara relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico nel territorio del Comune di Cerveteri...” nonché di “demandare al Dirigente responsabile del servizio di trasporto scolastico la redazione di tutti gli atti e provvedimenti che si renderanno necessari e susseguenti, previa approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto gestionale; di demandare al Capo “Ripartizione Programmazione Gare e appalti –Contratti” di procedere all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio”.

1.13.- Con deliberazione della G.C. n. 36 del 31.3.2015 avente ad oggetto “Piano operativo razionalizzazione società partecipate e delle partecipazioni societarie” veniva approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate anno 2015, in esecuzione della previsione di cui all’art. 1, comma 612, L. n. 190/2014. Tale piano operativo dava atto che erano in corso le procedure per la messa in liquidazione della Società T.C. scarl.

1.14.- Con deliberazione n. 93 del 2.7.2015 avente ad oggetto “Servizio di trasporto scolastico. Direttive organizzative. Determinazioni”, la Giunta Comunale deliberava tra l’altro di assicurare, fino all’inizio delle vacanze natalizie (previste per il 23.12.2015) il servizio di trasporto scolastico attraverso la definizione di procedura negoziata in attesa della definizione della gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria o comunque per il minor termine necessario per la conclusione delle procedure per il nuovo affidamento.

1.15.- Conseguentemente l’Amministrazione comunale procedeva ad invitare, con lettera di invito del 10.7.2015, alcuni operatori del settore alla procedura per l’affidamento “temporaneo” del suddetto servizio. Alla procedura veniva invitata anche la G. srl la quale tuttavia riteneva di non presentare alcuna offerta.

1.16.- Con deliberazione assembleare del 29.7.2015 veniva deliberato lo scioglimento della Società T.C. scarl e nominato il liquidatore.

1.17.- Con bando pubblicato in data 3.8.2016 il Comune di Cerveteri indiceva la gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico ed accompagnamento per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di pertinenza comunale, con decorrenza dal 1.1.2016 al 31.12.2020.

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

1.18.- L'Amministrazione comunale nel settembre 2015 procedeva ad aggiudicare la procedura negoziata per l'affidamento del servizio "temporaneo" (15.9.2015 – 23.12.2015) alla Società Rossi Bus.

1.19.- Con provvedimento del 27 gennaio 2016, pubblicato all'Albo pretorio in data 5.2.2016, l'Amministrazione aggiudicava definitivamente la gara di appalto relativa al servizio di trasporto scolastico per il periodo 2016-2020.

2.- Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati: la deliberazione del C.C. del Comune di Cerveteri n. 43/14 avente ad oggetto "servizio di trasporto scolastico. Recessione del contratto di servizio per il trasporto di alunni sottoscritto in data 3.9.2002 tra il Comune di Cerveteri e l'Azienda speciale M.C. ora Società M.C. s.p.a."; la deliberazione G.C. di Cerveteri n. 135/2014 avente ad oggetto " Servizi Trasporto Direttive"; la delibera C.C. del 19.1.2015 avente ad oggetto "atto di indirizzo per l'affidamento del servizio trasporto scolastico" non ancora pubblicata e di contenuto sconosciuto con riserva espressa di motivi aggiunti.

2.1.- Con atto di motivi aggiunti passato per la notifica in data 24.3.2015, la G. ha impugnato nuovamente per illegittimità derivata la delibera C.C. n. 3 del 19 gennaio 2015 trasmessa in data 26.2.2015.

2.2.- Con secondo atto di motivi aggiunti veniva impugnata la delibera G.C. n. 36/2015 con allegato piano operativo di razionalizzazione;

2.3.- Con terzo atto di motivi aggiunti sono stati impugnati: la deliberazione G.C. n. 93/2015 con la quale il Comune di Cerveteri, ritenendo sussistere ragioni di urgenza, ha deliberato di "assicurare fino all'inizio delle vacanze estive (natalizie) previste per il 23.12.2015 il servizio di trasporto scolastico attraverso la definizione di procedure negoziate in attesa della definizione della gara ad evidenza pubblica comunitaria o comunque per il minor termine necessario alla conclusione delle procedure per il nuovo affidamento"; la lettera di invito per la procedura negoziata per l'affidamento del trasporto scolastico per il periodo 15.9.2015-23.12.2015 inviata dal Comune alla ricorrente il 10.7.2015; il disciplinare di gara; la successiva lettera di invito del 23.7.2015 inviata dal Comune di Cerveteri alla G. in data 23.7.2015; nonché il disciplinare e capitolato integrati e modificati; la delibera C.C. n. 2 del 19.1.2015 con cui il Comune ha approvato il regolamento per l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico.

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

2.4.- Con quarto atto di motivi aggiunti G. ha impugnato: il provvedimento di aggiudicazione definitiva relativo alla "procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico delle scuole medie, elementari, e materne nel Comune di Cerveteri. Periodo 15.9.2015-23.12.2015 "dal contenuto ed estremi sconosciuti"; l'avviso di avvenuta aggiudicazione della gara dell'11.9.2015; il bando di gara, disciplinare di gara, capitolato d'oneri e relativi allegati pubblicati in data 3 agosto 2015 a mezzo del quale il Comune di Cerveteri ha indetto l'appalto per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2020; per quanto occorrer possa la delibera G.C. n. 75 del 19.6.2015 con la quale l'Amministrazione comunale ha approvato gli atti di gara e la determina a contrarre n. 1098 del 29 giugno 2015.

2.5.- Con il quinto atto di motivi aggiunti, sono stati impugnati: la determinazione dirigenziale n. 109 del 27 gennaio 2016 di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2020; la deliberazione G.C. n. 178 del 21 dicembre 2015 di affidamento d'urgenza del servizio; la determinazione dirigenziale n. 2217 del 22.12.2015 di aggiudicazione provvisoria del servizio.

La ricorrente ha formulato richiesta di risarcimento danni e in via subordinata di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990.

3.- Si costituiva il Comune di Cerveteri, il quale, nelle proprie memorie difensive, deduceva l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle censure articolate dalla ricorrente.

1.- Con il ricorso introduttivo la G., socia privata della società mista di scopo T.C. scarl, ha censurato la delibera consiliare n. 43/2014 (e quella presupposta di Giunta n. 135/2014) con la quale l'Amministrazione comunale ha determinato il recesso dal contratto stipulato con la M.C. per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto scolastico e contestualmente ha stabilito di procedere allo scioglimento della Società di scopo T.C..

La ricorrente in sostanza deduce che, con gli atti impugnati, l'Amministrazione avrebbe determinato illegittimamente di cessare lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto locale mediante la T.C. scarl di cui essa è socio d'opera e di affidare il servizio mediante gara pubblica.

1.1.- Ritiene il Collegio che le censure articolate siano infondate.

Pur dubitandosi della sussistenza della legittimazione ad agire della ricorrente – avendo la giurisprudenza chiarito che, in ordine alla impugnazione degli atti relativi all'affidamento di servizio pubblico ad una società mista, "l'interesse sostanziale del socio privato all'ottenimento, da parte della società mista, della commessa pubblica, è un interesse riflesso e mediato che non assurge ad interesse legittimo e può pertanto essere condotto nel processo amministrativo solo attraverso l'intervento ad adiuvandum, impregiudicata restando, ovviamente, l'esperibilità di altri strumenti di tutela civilistici in ambito endosocietario (si pensi all'azione di responsabilità, esperibile dai soci ai sensi dell'art 2393 bis, o dal singolo socio direttamente danneggiato, ex art. 2395 c.c.)." (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2013 n. 1225; Cons. Stato Sez. VI, 08 febbraio 2012, n. 676; cfr anche da ultimo TAR Campania-Napoli, Sez. I, 2.12.2014, n. 6303) – l'infondatezza delle censure proposte consente – per ragioni di giustizia sostanziale – di prescindere dall'esame di profili processuali di inammissibilità dell'azione proposta avverso gli atti con i quali l'Amministrazione ha determinato lo scioglimento della società T.C. scarl e l'affidamento mediante gara del servizio pubblico di trasporto scolastico.

1.2.- Con il primo motivo la G. deduce: Violazione e falsa applicazione artt. 42 e 49 Dlgs. N. 267/2000; violazione artt. 3, 24 e 97 Cost., del principio di buon andamento, correttezza e imparzialità dell'amministrazione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto, incompetenza funzionale. La ricorrente censura in particolare i presupposti della determinazione del Comune e l'iter procedimentale dallo stesso svolto per pervenire allo scioglimento della Società T.C.. Contesta altresì l'incompetenza del Consiglio Comunale a deliberare di recedere da un contratto di servizio.

Al riguardo, giova rilevare quanto segue.

1.2.1.- Con la impugnata delibera C.C. n. 43 del 9.12.2014, il Consiglio Comunale – richiamata la delibera G.C. del 19.8.2014 – deliberava di "recedere dal contratto di servizio per il trasporto alunni, sottoscritto in data 3.9.2002 tra il Comune di Cerveteri e l'Azienda speciale M.C. s.p.a. con ogni provvedimento conseguente di pertinenza dell'assemblea dei soci e quindi procedere allo scioglimento della partecipata Società T.C. scarl; di demandare al Sindaco e agli organi preposti gli adempimenti esecutivi conseguenti...".

In proposito, con contratto di servizio del trasporto alunni sottoscritto in data 3.9.2002 il Comune di Cerveteri e la ASMC avevano formalizzato l'affidamento alla ASMC (soggetto gestore) del

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

servizio di trasporto scolastico (art. 3) e disciplinavano i reciproci rapporti (art.2). L'art. 4 fissava la durata del contratto in un massimo di "un anno e comunque fino alla conclusione delle procedure concorsuali occorrenti per l'affidamento del servizio alla società di scopo, appositamente costituita, e da tale momento si intende risolto di diritto".

In data 4.3.2003 (e quindi antecedentemente alla costituzione della società mista) il Comune e la ASMC sottoscrivevano un'appendice al contratto di servizio per il trasporto alunni stipulato in data 3.9.2002. La suddetta appendice stabiliva (art. 3) che "il contratto ha per oggetto l'affidamento delle fasi complementari ed altre attività connesse del servizio di trasporto alunni...da parte del soggetto gestore ad apposita società di scopo partecipata dall'A.S.M.C. mediante confronto concorrenziale" e che (art.6) il contratto ha "la durata pari all'affidamento delle fasi complementari del servizio di trasporto alunni alla società di scopo, appositamente costituita e partecipata da ASMC".

Dai surrichiamati atti si evidenzia che il Contratto del 3.9.2002 non ha esaurito i propri effetti alla data della costituzione della società di scopo, ma ha continuato a produrre effetti, con riferimento alle "fasi principali del servizio" almeno per una durata pari all'affidamento delle fasi complementari alla costituenda società di scopo.

In data 14.5.2003, la ASMC e la G. costituivano, con atto costitutivo del 14.5.2003, la Società "T.C. soc. cons. a r.l.". Nell'atto costitutivo (art. 7) e nello Statuto (art. 4), la cui formulazione era predeterminata dal bando di gara, era previsto che la durata della società era fissata al 31 dicembre 2050 e poteva essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

In data 13.6.2003 veniva sottoscritto da ASMC, da G. srl e dalla società di scopo T.C. soc. cons. a r.l. una "convenzione quadro a disciplina dei rapporti" con la quale regolare i rapporti tra i quotisti e tra questi ultimi e la società di scopo. La convenzione stabiliva all'art. 10 (rubricato "Lavori o servizi assunti dalla società di scopo ed assegnati ad un solo quotista") che "l'esecuzione dei lavori o servizi comunque assunti dalla società di scopo possono essere affidati ad un solo quotista...Ogni assegnazione sarà oggetto di apposito atto contrattuale fra la società di scopo ed il quotista che necessariamente dovrà richiamare l'anzidetta convenzione".

Dunque, alla luce delle suesposte circostanze, risulta pacifico che non è mai stato stipulato un contratto tra la ASMC e la T.C. e tra la T.C. e la G. e tali atti sarebbero stati necessari per disciplinare i rapporti tra i soggetti, l'affidamento del servizio e la durata dello stesso.

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

A tale proposito, il Lodo arbitrale del 10.7.2014 afferma che, almeno a partire dall'anno 2008 è venuto a mancare un regolamento contrattuale tra le parti.

Ciò risulta anche comprovato dalla circostanza che, con riferimento all'anno scolastico 2014-2015, i soggetti coinvolti nella gestione hanno stipulato due autonomi contratti relativi all'affidamento del servizio.

In particolare, in data 13.9.2014, la M.C. spa e la società di scopo T.C. scarl sottoscrivevano un contratto con il quale la M.C. spa affidava alla società di scopo T.C. il servizio del trasporto scolastico nel Comune di Cerveteri (art.1) sino al 30.6.2015 (art. 4). La T.C. si impegnava a svolgere il servizio attraverso il socio quotista G. srl (art. 2).

In pari data, la società T.C. e la G. sottoscrivevano un contratto con il quale - dato atto in premessa che "il servizio di trasporto scolastico è stato sino all'anno 2013/2014 assicurato dalla società di scopo Trasporti mediante affidamento al socio quotista G. sino al 31.12.2007 in virtù di apposito contratto di servizio e di seguito sino al 30.6.2014 in regime di proroga di fatto" – la T.C. "affida al socio quotista Società G...il servizio del trasporto scolastico sul territorio del Comune di Cerveteri" (art. 1). La durata del servizio era fissata sino al 30.6.2015 (art. 4).

Sicchè – come confermato dalla stessa G. - almeno a partire dall'anno 2008 mancava una regolamentazione pattizia tra le parti e in particolare tra Società T.C. scarl e G.. Analogo riconoscimento è contenuto nelle premesse del contratto stipulato tra M.C. spa e T.C. scarl.

In mancanza di un valido rapporto contrattuale che disciplini l'affidamento e la gestione del servizio di trasporto locale, per lo meno con riferimento ai servizi complementari oggetto dell'affidamento alla T.C. scarl, la determinazione del Comune di sciogliere la suddetta società appare esente dai vizi denunciati e del tutto ragionevole, tenuto in particolare conto delle ragioni addotte a sostegno della decisione, come riferite alla rilevata inadeguatezza della formula societaria, agli elevati costi di gestione ed al triplo passaggio delle fatturazioni.

1.2.2.- In ordine alle vicende del rapporto tra Comune e M.C. spa (succeduta alla ASMC) sorto a seguito del contratto stipulato in data 2.9.2002 e alla relativa determinazione

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

dell'Amministrazione di recedere, in disparte profili inerenti la mancanza di interesse della ricorrente a proporre censure, deve osservarsi che ove il rapporto contrattuale tra ASMC e Comune si fosse interrotto prima dell'adozione della delibera impugnata – come sostiene la ricorrente – tale circostanza giustificerebbe a maggior ragione lo scioglimento della T.C. scarl che trae la propria ragion d'essere e la connessa partecipazione sociale maggioritaria della M.C. (e prima della ASMC) nella titolarità in capo a quest'ultima dell'affidamento del servizio di trasporto scolastico.

1.2.3.- Quanto all'asserita incompetenza funzionale del Consiglio comunale ad adottare la delibera impugnata nella parte in cui essa delibera il recesso del Comune dal contratto del 3.9.2002 tra il Comune e la ASMC, tralasciando profili di eventuale inammissibilità della censura per carenza di interesse, essendo la ricorrente soggetto terzo rispetto a quel contratto, la stessa è infondata.

In sostanza, con il predetto atto il Consiglio comunale ha ratificato quanto già statuito dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 135/2014, peraltro espressamente richiamata in premessa, che aveva già determinato di avviare l'iter amministrativo "necessario per la rescissione del contratto di servizio per trasporto alunni stipulato in data... 3.9.2002... la messa in liquidazione della Società T.C. scarl...e quindi procedere allo scioglimento della partecipata".

Dunque, relativamente al recesso dal contratto e allo scioglimento della società T.C. scarl sussistono i pronunciamenti sia della Giunta che del Consiglio.

Inoltre, il rapporto tra la il Comune di Cerveteri e la società M.C. configura una gestione in house del servizio pubblico e, come affermato nella parte motiva della delibera, "la gestione in house dei servizi pubblici per definizione giurisprudenziale, dà luogo ad un rapporto detto di delegazione interorganica, per cui l'ente pubblico e la società sono un unico plesso amministrativo, trovandosi in presenza di quella che la giurisprudenza definisce un'ordinaria ripartizione interna ad uno stesso sistema amministrativo, di funzioni e di servizi, attraverso una delega formale" .

In altri termini, nel caso di affidamento in house, in assenza di una reale alterità tra ente pubblico e società partecipata al 100% (nel caso di specie M.C. spa) dallo stesso, la determinazione assunta nel caso di specie viene a rappresentare una decisione "interna" relativa alle modalità organizzative del servizio.

L'art. 42, secondo comma, lett. e), T.U. n. 267/2000 stabilisce che spetta al Consiglio Comunale la "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione".

Dunque, la delibera adottata ratifica sostanzialmente la delibera della G.C. n. 135/2014 e rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.

1.3.- Con il secondo motivo vengono dedotti: Violazione artt. 3, 24 97 Cost., del principio di buon andamento, correttezza e imparzialità dell'amministrazione. Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà. Con la censura la G. contesta la motivazione a base della deliberazione C.C. n. 43/2014.

1.3.1.- In via preliminare, occorre chiarire che la motivazione della delibera è quella che emerge dal corpo della stessa e l'atto non può ritenersi integrato nel suo apparato motivazionale da dichiarazioni espresse dai singoli componenti del Consiglio nel corso della discussione consiliare.

Pertanto, non ha fondamento la ricostruzione della ricorrente che, nel contestare la motivazione della delibera, integra la stessa con le dichiarazioni rese dal Sindaco o da singoli Consiglieri nel corso della discussione.

1.3.2.- La impugnata delibera, dopo aver premesso i passaggi relativi all'affidamento del servizio di trasporto scolastico e richiamato che "a seguito dell'avvenuta costituzione della suddetta società di scopo, non si è potuto giungere ad un nuovo contratto di servizio per l'assenza di norme pattizie tra la M.C. s.p.a. e la T.C. spa", si è limitata a richiamare le ragioni che avevano determinato l'insorgere della controversia arbitrale (relativa alla determinazione unilaterale del prezzo a Km), le statuizioni del Collegio arbitrale in ordine all'insussistenza di rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti nella gestione. Infine, è stata rilevata l'inadeguatezza della formula societaria alla conduzione del servizio in ragione della tipologia dello stesso, gli "elevati costi generali di gestione e un triplo passaggio di fatturazioni, con duplicazioni dell'IVA che non risponde certamente ai principi di efficacia ed economicità della gestione".

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

La motivazione appare nel suo complesso congrua e ragionevole.

Infatti, il servizio risulta essere stato di fatto svolto integralmente dalla G. socio d'opera della Società mista T.C. scarl, a sua volta partecipata al 100% dalla M.C.. Ciò ha comportato un'inutile moltiplicazione dei soggetti coinvolti nella gestione e in particolare della T.C., costituita per la gestione del servizio, in realtà svolto dal socio operativo G..

Da ciò derivava che i costi di gestione relativi alla T.C. appaiono ragionevolmente essere superflui.

Tali aspetti sono poi stati puntualmente indicati nel Piano Operativo di Razionalizzazione approvato con delibera di G.C. n. 36/2015.

1.3.3.- Sempre con riferimento alla motivazione della delibera impugnata, la ricorrente si sofferma sull'asserita erroneità del lodo arbitrale che ha ritenuto che la durata dell'affidamento del servizio non fosse sino al 2050. La G. afferma sostanzialmente di avere diritto, in qualità di socio d'opera della T.C. scarl, di gestire il servizio sino al suddetto anno 2050, coincidente con la scadenza della società mista.

Tale affermazione non appare condivisibile.

Al riguardo, deve in questa sede richiamarsi quanto già osservato relativamente all'assenza di una valida regolamentazione contrattuale alla data di approvazione della impugnata delibera consiliare. Da ciò deriva che la ricorrente non ha titolo alla prosecuzione del servizio.

In ogni caso, la ricostruzione non appare convincente.

In primo luogo, l'affermazione di controparte comporterebbe che se, in conformità alle norme

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

statutarie, la durata della T.C. scarl fosse stata prorogata con una deliberazione assembleare, ciò avrebbe comportato una proroga dell'affidamento del servizio pubblico, circostanza questa che non appare plausibile.

A tale proposito, una durata dell'affidamento del servizio di circa 50 anni (dal 2003 al 2050) prorogabile sine die attraverso una modifica allo statuto della società, appare in contrasto con la normativa vigente in materia di servizi pubblici, di contratti pubblici e con il principio della concorrenza.

Giova infatti rilevare che, sulla base di consolidata giurisprudenza, "l'affidamento di un servizio ad una società mista è ritenuto ammissibile a condizione che si sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l'individuazione del determinato servizio da svolgere, delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all'oggetto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 settembre 2010, n. Sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555 e Corte Giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset)" (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 1028).

Nel caso di specie, la procedura di gara per la scelta del socio non indicava la durata dell'affidamento del servizio e neanche della partecipazione del socio privato alla società.

Un affidamento di durata sostanzialmente indeterminata è da considerarsi in contrasto con il principio di concorrenza.

In proposito, l'art. 34, comma 21, D.L. n. 179/2012 prevede che "Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013".

Orbene, dovendosi ritenere che, alla data di entrata in vigore della norma, il servizio pubblico di trasporto scolastico del Comune di Cerveteri non fosse conforme alla normativa europea, l'affidamento del servizio, quand'anche trovasse il proprio presupposto in un valido rapporto

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

pattizio (e nel caso di specie si ritiene - come detto- che ciò non sia) sarebbe comunque cessato.

Peraltro, come rilevato dall'Amministrazione comunale, l'art. 12, R.D. n. 2440/1923 stabilisce per i contratti pubblici una durata massima di nove anni.

Conclusivamente, la doglianza sull'incongruenza e irragionevolezza della motivazione è infondata.

1.4.- La ricorrente ha poi dedotto: Violazione degli artt. 3, 24. 97 Cost., del principio di buon andamento, correttezza e imparzialità dell'amministrazione. Violazione e falsa applicazione art. 34, commi 20 e 21, D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012. Violazione art. 3, L. n. 241/1990. Violazione del principio di affidamento. Violazione e falsa applicazione art. 239, Dlgs n. 267/2000. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, motivazione e travisamento dei presupposti. La G. censura in particolare la violazione dell'art. 34, D.L. n. 179/2012 che impone la motivazione mediante apposita relazione della scelta della modalità organizzativa del servizio. Si deduce inoltre che non sarebbe stato acquisito il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, T.U. n. 267/2000.

La censura è infondata.

1.4.1.- La delibera del Consiglio Comunale impugnata non determina le nuove modalità di affidamento del servizio e pertanto la doglianza è inconferente

Ove poi la censura fosse riferita alla deliberazione presupposta della G.C. n. 135/2014 essa dovrebbe considerarsi tardiva.

In ogni caso, ritiene il Collegio che la ratio della norma di cui all'art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012 sia quella di fornire adeguata evidenza delle ragioni che inducono l'Amministrazione a derogare al principio della concorrenza, non affidando il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica. In altri termini, allorchè l'Amministrazione utilizzi le procedure previste dal Codice degli appalti, l'onere motivazionale della scelta delle modalità di affidamento del servizio

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

pubblico deve ritenersi meno stringente.

1.4.2.- Quanto alla violazione dell'art. 239, T.U. n. 267/2000, ritiene il Collegio che la delibera non rientri nell'ambito delle materie in cui l'Organo di revisione deve esprimere parere, anche in considerazione del fatto che la stessa non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione.

1.5.- Con il quarto motivo, si censura: Violazione degli artt. 3, 24, 97 Cost., del principio di buon andamento, correttezza e imparzialità della amministrazione. Violazione artt. 7 ss., L. n. 241/1990. Mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Violazione dei principi del giusto procedimento. In particolare, si contesta l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca ex art. 7, L. n. 241/1990 della Deliberazione n. 43/2014.

La censura è infondata.

In primo luogo, il Comune non ha avviato alcun procedimento di revoca di un precedente provvedimento amministrativo ad efficacia durevole del quale fosse destinataria l'odierna ricorrente.

In ogni caso, l'assenza di un valido rapporto contrattuale tra la G. e la società T.C., nonché tra quest'ultima e la società M.C., comporta che non è configurabile neanche in via indiretta la sussistenza di un rapporto ad efficacia durevole tra la G. e l'Amministrazione.

Ciò comporta che l'Amministrazione non era onerata di alcun dovere di interlocuzione diretta con la ricorrente, tanto meno di dare comunicazione di avvio del procedimento.

1.6.- Le richieste di risarcimento danni e in via subordinata di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990 sono conseguentemente infondate.

2.- Con il primo atto di motivi aggiunti è stata impugnata per illegittimità derivata la delibera C.C. n. 3/2015 "Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico".

2.1.- In ragione della infondatezza delle censure articolate con il ricorso, analoga sorte deve seguire la censura di illegittimità derivata contenuta nel primo atto di motivi aggiunti.

3.- Con il secondo atto di motivi aggiunti sono state dedotte le seguenti censure avverso la delibera G.C. n. 36/2015 di approvazione del Piano operativo di razionalizzazione società partecipate e partecipazioni societarie:

a. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 611 e ss. Legge n. 190/2014. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 e s.m.i. Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti in fatto e in diritto. Illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione e di istruttoria.

b. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, Legge n. 190/2014. Violazione e falsa applicazione art. 42 del Dlgs. n. 267/2000 (TUEL). Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, L. n. 190/2014. Violazione e falsa applicazione art. 42 del Dlgs. n. 267/2000 (TUEL). Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Incompetenza della Giunta Comunale.

d. E' stata poi denunciata l'illegittimità derivata degli atti impugnati.

e. E' stata formulata richiesta di risarcimento danni.

3.1.- Le censure sono inammissibili per carenza di interesse.

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

3.2.- Il Piano Operativo impugnato, per quanto attiene alla Società T.C. Scarl, non ha contenuto dispositivo e si limita a dare atto delle iniziative già assunte dall'Amministrazione con precedenti atti e delle motivazioni alla base delle stesse.

Infatti, esso richiama espressamente le deliberazioni della Giunta Comunale n. 135/2014 e del Consiglio Comunale n. 43 del 9.12.2014 (si veda in particolare il par. "La razionalizzazione strutturale").

Pertanto, il piano non ha concreta portata lesiva e le censure articolate sono quindi inammissibili.

4.- Con il terzo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico nel periodo 15.9.2015- 23.12.2015, articolando le seguenti censure.

4.1.- Violazione degli artt. 3, 24, 45, 97 Costituzione e del principio di correttezza, buon andamento e imparzialità della P.A. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza. La ricorrente ritiene che l'Amministrazione non avrebbe dovuto dare luogo alla procedura "essendo G. s.r.l. nella sua qualità di socio operativo della T.C. scarl, il legittimo gestore del servizio... messo a gara" (p. 13).

La censura, che sostanzialmente ripropone le tesi già dedotte con il primo e il secondo motivo di ricorso, è infondata per le ragioni sopra esposte (in particolare sub 1.2.1. e 1.3.3.): in assenza di un valido rapporto contrattuale e di una durata predeterminata certa dell'affidamento del servizio, non sussiste alcun diritto in capo alla G. a gestire il servizio sino al 2050.

4.2.- In via subordinata, deduce: Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, del principio di buon andamento, imparzialità e correttezza della pubblica amministrazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 57 e ss. Dlgs. n. 163/2006. Violazione DIR 2004/18/CE. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza. Sproporzione. Violazione delle regole di par condicio, di pubblicità, della massima concorsualità di tutela della concorrenza e del mercato.

Sostiene la ricorrente che non sussistevano i presupposti per dare luogo ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 57, Dlgs. n. 163/2006 e in particolare quello dell'urgenza non prevedibile.

La censura è inammissibile, per carenza di interesse, in quanto G. è stata invitata a partecipare alla procedura, senza peraltro prendervi parte.

La censura è in ogni caso infondata.

Infatti, l'imminente inizio dell'anno scolastico congiuntamente alla necessità di garantire il servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara aperta per l'affidamento quinquennale dello stesso costituiscono, ad avviso del Collegio, presupposti idonei a giustificare la scelta della procedura attuata dal Comune. Al riguardo, come segnalato dal Comune e come riconosciuto dallo stesso ricorrente nell'atto di motivi aggiunti, la società incaricata di predisporre gli atti di gara relativi alla procedura aperta per l'affidamento del servizio quinquennale ha consegnato gli atti in ritardo di oltre un mese rispetto a quanto previsto nell'incarico, ciò determinando un allungamento dei tempi per l'affidamento del servizio stesso.

Inoltre, del tutto infondato è l'assunto con il quale la ricorrente afferma che la T.C. scarl avrebbe potuto proseguire nella gestione del servizio. Infatti, non soltanto il precedente contratto di servizio (stipulato per l'anno scolastico 2014-2015) era scaduto, ma risulta decisivo che la società è stata sciolta e posta in liquidazione in data 29 luglio 2015, ciò che avrebbe reso impossibile l'assunzione da parte della stessa dell'affidamento del servizio a far data dal 15.9.2015.

4.3.- Con il terzo motivo aggiunto si censura: Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, del principio di buon andamento, imparzialità e correttezza della pubblica amministrazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 11 e ss. Dlgs. n. 163/2006. Violazione e falsa applicazione L. n. 27/2012. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Contraddittorietà. Violazione delle regole di par condicio, di pubblicità, della massima concorsualità di tutela della concorrenza e del mercato.

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

Si deduce che la procedura di gara sarebbe contraria ai principi formulati nella delibera del C.C. n. 3/2015. Si censura poi l'incongruità del prezzo a base di gara.

4.3.1.- Per quanto attiene all'asserita violazione degli indirizzi ivi formulati, la doglianza è inammissibile per carenza di interesse in ragione della mancata partecipazione alla procedura da parte della ricorrente. In proposito, la G. non afferma in alcun modo che le previsioni contestate del bando avrebbero reso impossibile la partecipazione alla procedura, alla quale la società era stata invitata e dunque la mancata presentazione della domanda rende inammissibile la censura.

4.3.2.- Con riferimento al prezzo a base di gara, il Collegio ritiene dover esaminare nel merito la censura formulata in quanto, pur in assenza di una puntuale indicazione in tal senso da parte della ricorrente, la stessa potrebbe attenere ad un elemento impeditivo alla formulazione di un'offerta. In altri termini, un prezzo a base di gara non ragionevole potrebbe aver impedito la formulazione di un'offerta valida al potenziale concorrente, sicchè la mancata presentazione della domanda non renderebbe di per sé inammissibile la doglianza.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente il prezzo a base di gara è in linea con la stima fissata nella delibera C.C. n. 3/2015 - che pure concerne l'affidamento del servizio pubblico per durata assai più prolungata, per il periodo 2015-2023 ed ha valore esclusivamente programmatico - se si considera che l'importo per la procedura di affidamento con durata dal 15.9.2015 al 23.12.2015 è pari ad Euro 388.909,00 per tre mesi e 8 giorni di gestione (per Euro 119.227 circa mensili – 388,909: 3,26 mesi) a fronte di un importo indicato nella delibera n. 3/2015 di Euro 1.218.181,81 per 10 mesi di esercizio (per Euro 121.818 circa mensili). Le deduzioni della ricorrente che indica un prezzo alternativo sono indimostrate e presuppongono assunti che non trovano puntuale riscontro nella lex specialis di gara o in dati oggettivi.

Peraltro, è significativo che alla procedura sono state presentate tre offerte valide.

4.4.- La ricorrente deduce, in via ulteriormente subordinata: Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, del principio di buon andamento, imparzialità e correttezza della pubblica amministrazione, dei principi di efficienza, efficacia dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006. Violazione delle regole di par condicio, di pubblicità, della massima concorsualità, di tutela della concorrenza e del mercato. G. deduce che l'Amministrazione, con nota del 23 luglio 2015, avrebbe illegittimamente modificato sostanzialmente gli atti di gara, senza peraltro prorogare i termini per la presentazione delle

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

offerte, in violazione dell'art. 70, Dlgs. n. 163/2006; ciò avrebbe determinato una illegittima compressione del termine per la presentazione delle offerte.

La censura è inammissibile.

4.4.1.- Dalla lettura della nota del 23 luglio 2015, si evince in primo luogo che l'Amministrazione ha eliminato un requisito (eccessivamente restrittivo) di partecipazione e non risulta dal tenore della censura articolata che tale presupposto fosse ostativo alla partecipazione della ricorrente, che non ha presentato domanda di partecipazione. Sotto tale profilo, la doglianza è quindi inammissibile per carenza di interesse.

4.4.2.- Le ulteriori deduzioni sono infondate.

Quanto all'indicazione del prezzo unitario chilometrico contenuto nella nota del 23 luglio 2015, esso non costituisce un parametro innovativo, ma semplicemente l'esplicazione del prezzo complessivo a base di gara, già correttamente indicato nella lex specialis di gara.

4.4.3.- Con riferimento alla Comunicazione del 28 luglio 2015 relativa ai nominativi del personale, essa – come dedotto dall'Amministrazione – attiene esclusivamente alla indicazione dei dati del personale, mentre l'elemento numerico del personale era già stato reso noto in precedenza, ma in forma anonima. In ogni caso, come risulta dalla medesima comunicazione, i dati contenuti nella stessa comunicazione del 28 luglio 2015 attengono al personale della G.; dunque, la stessa ricorrente già conosceva i dati contenuti nella comunicazione ed era l'unico dei soggetti invitati a poter essere a conoscenza del suddetto dato che le avrebbe in ogni caso consentito sin dall'origine una corretta formulazione dell'offerta.

In ogni caso, il Collegio ritiene che, ai sensi dell'art 70, Dlgs n. 163/2006, sussistono, nel caso di specie i requisiti di urgenza che giustificano l'eventuale compressione del termine di 20 giorni previsto dalla medesima disposizione, costituiti dall'esigenza di consentire lo svolgimento e la conclusione della procedura e conseguentemente l'avvio del servizio di trasporto prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

5.- Con il quarto atto di motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio per il periodo 15.9.2015 - 23.12.2015. E' stato anche impugnato il bando di gara, il disciplinare, il capitolato d'oneri e i relativi allegati inerenti alla procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1.1.2016-31.12.2020.

5.1.- Con il primo motivo la ricorrente ha in primo luogo censurato per illegittimità derivata l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico per il periodo 15.9.2015 – 23.12.2015. La censura segue la stessa sorte di quelle precedentemente esaminate dal Collegio. Conseguentemente la stessa è infondata.

5.2.- Analogo esito hanno le censure formulate per illegittimità derivata contenute nel secondo motivo avverso gli atti con i quali l'Amministrazione comunale ha bandito la gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1.1.2016-31.12.2020.

5.3.- Viene poi dedotta: violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, del principio di buon andamento, imparzialità e correttezza della pubblica amministrazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 11 e ss. Dlgs. n. 163/2006. Violazione e falsa applicazione Legge n. 27/2012. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Contraddittorietà. Violazione delle regole di par condicio, di pubblicità, della massima concorsualità di tutela della concorrenza e del mercato. Con riferimento alla gara indetta per l'affidamento del servizio per il periodo 1.1.2016-31.12.2020 la ricorrente deduce che la procedura di gara sarebbe contraria ai principi formulati nella delibera del C.C. n. 3/2015. Si censura poi l'incongruità del prezzo a base di gara.

Pertanto, la ricorrente, che non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura, censura l'illegittimità in via autonoma degli atti concernenti l'affidamento della gara.

5.3.1.- In primo luogo, deduce che il bando non sarebbe conforme ai principi e agli indirizzi contenuti nella delibera C.C. n. 3/2015.

La censura è inammissibile in quanto ad avviso del Collegio essa non attiene a previsioni escludenti o comunque che avrebbero impedito la presentazione della domanda, né la

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

ricorrente deduce in alcun modo l'ostatività degli asseriti vizi alla presentazione di una domanda. Dunque, l'omessa partecipazione della G. rende inammissibile la doglianza.

5.3.2.- La ricorrente deduce poi l'irragionevolezza e l'incongruità del prezzo a base di gara, formulando una serie di ipotesi di calcolo a supporto della propria affermazione.

La censura è infondata. L'assunto è indimostrato atteso che, come risulta dalla delibera G.C. n. 75 del 19.6.2015, "l'importo a base di gara...è stato determinato sulla base dell'allegato conto economico aggiornato all'anno 2015, stimato dalla Soc. Tages, sulla base dei parametri contabili riferiti ai costi del trasporto pubblico locale di ambito interregionale". Su tale aspetto la ricorrente non deduce alcuna specifica censura.

Peraltro, la congruità del prezzo a base di gara è anche comprovata dalla circostanza che alla procedura hanno partecipato ben sette operatori, ciò che dimostra che il medesimo prezzo a base di gara, per come definito sulla base della consulenza della Società Tages (selezionata con determinazione n. 588/2015 all'esito di procedura competitiva indetta per "la fornitura di un supporto tecnico amministrativo finalizzato alla progettazione della gara del servizio trasporto scolastico"), non risultava irragionevole o incapiente.

6.- Col il quinto atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato per illegittimità derivata: la determinazione dirigenziale n. 109 del 27 gennaio 2016 di aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2020; la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 21.12.2015 che ha disposto l'affidamento in via d'urgenza alla ditta Fratarcangeli e la determinazione dirigenziale n. 2217 del 22 dicembre 2015 con cui è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'impresa controinteressata.

Ha formulato richiesta di risarcimento danni nella misura ivi indicata e, in subordine richiesta di indennizzo ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990.

Le censure sono, coerentemente con le valutazioni sin qui espresse dal Collegio, inammissibili e infondate.

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

7.- Conseguentemente, anche la richiesta di risarcimento dei danni deve essere respinta.

8.- Con riferimento alla richiesta di indennizzo formulata ex art. 21 quinquies, L. n. 241/1990 in via subordinata per l'asserita anticipata revoca del servizio, ritiene il Collegio che, per quanto sin qui espresso, la richiesta non può essere accolta. La società ricorrente, come già statuito dal Collegio con riferimento al ricorso introduttivo, non poteva vantare in alcun modo il diritto alla prosecuzione del servizio sino al 2050 non essendo legata da un rapporto contrattuale con la M.C. ed avendo gestito il servizio stesso in regime di proroga di fatto sin dal 2008 (salvo il periodo 2014-2015).

In ogni caso la G. assume nella presente vicenda la posizione di socia di una società mista di scopo che ha gestito il servizio in virtù di affidamento da parte della società in house M.C., mentre i provvedimenti dell'Amministrazione avevano ad oggetto il rapporto con la M.C. e lo scioglimento della T.C. scarl.

Dunque, la richiesta di indennizzo è infondata.

9.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando:

Dichiara il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe in parte inammissibile e, in parte, li respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Cerveteri dell'importo di Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Affidamento a società mista a "durata indeterminata"

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 06 Giugno 2016 08:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:23

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)